

CREDITO SU PEGNO

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Prodotto: Pronto Pegno - Gruppo Banca Sistema
Sede legale e amministrativa Largo Augusto 1/A, ang. Via Verziere 13, 20122 Milano
Telefono: +39 02 802801 - Fax: +39 02 72093979

Iscritta nell'albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 TUB n. 19493 tenuto dalla Banca d'Italia.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sistema S.p.A.
Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia.
Codice Fiscale e Partita IVA 10753220960 - Capitale sociale € 23.162.393,00 i.v.

Sito internet www.prontopegno.it
E-mail info@prontopegno.it

L'elenco delle filiali e dei relativi orari di apertura è disponibile nella sezione "Dove Siamo" del sito internet www.prontopegno.it

Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento chiamare la filiale di interesse, i numeri di telefono sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30, o compilare il form presente sul sito www.prontopegno.it, sezione "Contatti".

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Indirizzo/Tel/E-mail:

Qualifica:

Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero:

CHE COSA È IL CREDITO SU PEGNO

Il credito su pegno è un'operazione di finanziamento a breve termine (3 mesi, 6 mesi o 1 anno, con possibilità di rinnovo) mediante la quale un soggetto (persona fisica), a fronte della costituzione in garanzia e la consegna di un bene previamente stimato da un perito di fiducia della Società, ottiene dalla Società un prestito pari a un importo commisurato al valore commerciale stimato del bene medesimo.

All'atto della concessione del prestito, la Società rilascia al prestatario una polizza di pegno, la quale è un titolo al portatore.

Il prestito non può eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito se trattasi di pegno di preziosi, e i due terzi del valore medesimo se trattasi di oggetti diversi. È insindacabile diritto della Società rifiutare la concessione del prestito su beni di provenienza giudicata sospetta.

Principali Rischi

Poiché il documento rilasciato dalla Società al prestatario è una polizza al portatore, la Società darà esecuzione alle relative operazioni di riscatto o rinnovo dietro esibizione della polizza stessa da parte del soggetto che ne deterrà il possesso. Tra i rischi pertanto si può annoverare l'utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, nel caso di smarrimento o sottrazione. Va osservata la massima attenzione nella custodia della polizza di pegno. In caso di smarrimento o di furto della polizza, al fine di bloccarne l'operatività, si dovrà presentare denuncia e avviare la procedura di ammortamento. Ulteriore rischio può risiedere nella vendita da parte della Società del bene dato in garanzia qualora il prestatario non provveda alla restituzione alla Società del capitale ottenuto a fronte del pegno (maggiorato degli ulteriori oneri dovuti). Infatti, qualora il prestatario non provveda o al rinnovo della polizza del prestito o al riscatto delle cose costituite in pegno entro trenta giorni dalla scadenza del prestito, esse saranno vendute all'asta. Per i pegni venduti con questa modalità, l'eventuale sopravanzo d'asta, ottenuto sottraendo al ricavo della vendita del bene tutte le competenze spettanti alla Società (ovvero: credito erogato, interessi, interessi di mora, diritto di custodia, recupero spese per assicurazione incendio, spese e commissioni d'asta), rimane a disposizione del Cliente per 5 anni.

Per saperne di più:

Regolamento per il servizio credito su Pegno" e "Regolamento Aste" disponibili nelle Filiali della Società o sul sito internet www.prontopegno.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO SU PEGNO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 15,42%.

Esempio su un finanziamento di Euro 100,00, tasso fisso 7,50%, durata 3 mesi (91 giorni); il TAEG è comprensivo di interessi (1,87 €), diritti di custodia (1,30 €), recupero spese assicurazione incendio obbligatoria (0,47 €). Il calcolo del TAEG è effettuato alla scadenza sulla base dell'anno civile (365 gg).

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del prestito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare.

CONDIZIONI ECONOMICHE

DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
Durata dell'operazione	3 mesi, 6 mesi o 1 anno
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	7,50% Gli interessi sono calcolati per i giorni di utilizzo del prestito e sono riscossi al momento del riscatto, del rinnovo o della vendita all'asta.
Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo + 3,00% Gli interessi di mora saranno calcolati dalla scadenza del prestito fino alla data di riscatto o rinnovo o vendita all'Asta.
Spese di gestione polizza/prestito: a) Diritto di custodia b) Recupero spese assicurazione incendio (obbligatoria)	a) 5,20% annuo calcolato sull'importo del prestito b) 1,20% annuo calcolato sul valore di rimborso determinato per legge entrambe rimosse al momento del riscatto, del rinnovo o della vendita all'asta.
Commissione estinzione anticipata	1,50% calcolato sull'importo del prestito (esclusi gli ultimi sette giorni)
Diritto di ricerca	Min. € 2,50 - Max. € 25, in caso di denuncia di distruzione, sottrazione, smarrimento di polizza di pegno, commisurato alla complessità dell'operazione
Diritti di pratica di ammortamento	1% fisso dell'importo totale dei prestiti delle polizze oggetto di denuncia in caso di distruzione, sottrazione, smarrimento. (min. € 5,00)
Rimborso spese e commissioni d'asta: a) Preparazione d'asta	a) 3,00% fisso calcolato sull'importo del prestito, nei seguenti casi: - sui pegni non riscattati o non rinnovati entro 45 giorni di calendario dalla scadenza del prestito; - sulle vendite anticipate; - sui pegni riscattati e non ritirati entro 45 giorni dal giorno del riscatto.
b) Commissioni d'asta	b) 15,00% calcolato sul prezzo di aggiudicazione in tutti i casi di vendita del bene all'asta, compresi i casi di vendita anticipata richiesti dal cliente
Spese di invio delle comunicazioni di Trasparenza e altre comunicazioni di legge	Gratis
Recupero spese vive	Recupero delle eventuali spese vive documentate, riferite al singolo pegno, sostenute nell'esercizio delle attività di sovvenzione e vendita
Diritto di visione pegno	€ 5,00 per ogni pegno visionato. La visione è consentita solo alla persona il cui nominativo è indicato sulla polizza, previa esibizione della polizza in originale.

Gli importi sopra indicati riflettono le specifiche condizioni (massime) applicate dalla Società ai propri Clienti. Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria "Altri Finanziamenti alle famiglie e alle Imprese" può essere consultato in Filiale e sul sito internet www.prontopegno.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso del contratto

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto quadro in qualsiasi momento mediante inoltro di comunicazione scritta di recesso all'indirizzo della Società o mediante consegna manuale presso le filiali della Società. Il recesso sarà efficace al momento della ricezione della comunicazione da parte della Società. Il Cliente può scegliere di estinguere anticipatamente il singolo prestito, in tal caso deve pagare alla Società la "commissione estinzione anticipata" nella misura indicata nel presente Foglio Informativo. È escluso in ogni caso il rimborso parziale del prestito.

Tempo Massimo di chiusura del prestito

Il prestito può essere estinto immediatamente dietro presentazione della polizza di pegno e l'immediato rimborso del debito totale comprensivo degli oneri maturati contrattualmente previsti, fornendo alla società un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo. Le cose costituite in pegno dovranno essere ritirate immediatamente.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può contestare l'operato della Società rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Società, inviando una comunicazione per posta ordinaria a Pronto Pegno, Largo Augusto 1/A, ang. Via Verziere 13, 20122 Milano; fax 02 7209 3979, Direzione Affari Legali - Ufficio Reclami, ovvero in via telematica con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica (reclami@prontopegno.it) o posta elettronica certificata: (prontopegno@legalmail.it), in conformità alla procedura per la gestione dei reclami disponibile sul sito internet della Società (www.prontopegno.it.), la Società deve rispondere entro 30 giorni.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi:

- a. all'**Arbitro Bancario Finanziario**, se la controversia non supera il valore di Euro 100.000,00 utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul Sito Internet (www.prontopegno.it), nella sezione dedicata alla Trasparenza; ovvero
- b. al **Conciliatore Bancario Finanziario**, per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Società grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it. È possibile, inoltre, consultare il "Regolamento di procedura per la mediazione" dell'Organismo di Conciliazione Bancaria disponibile sul sito internet www.prontopegno.it, nella sezione Reclami.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cliente o la Società intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

- esperire il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del TUB presso l'Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato; ovvero
- esperire, nei termini previsti dalla normativa vigente, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, (www.conciliatorebancario.it), ovvero presso un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

LEGENDA

Ammortamento	Procedura finalizzata a ottenere, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della polizza, un duplicato della polizza stessa.
Assicurazione incendio	Ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 25 maggio 1939 n. 1279, le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura del monte contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto. La Società recupera dal cliente una percentuale del costo sostenuto.
Asta	Vendita al miglior offerente, effettuata secondo formalità previste dalla Legge, dei beni non riscattati dal prestatario.
Preparazione d'asta	Somma dovuta dal titolare della polizza nei seguenti casi: - pegni non riscattati o non rinnovati entro 45 giorni di calendario dalla scadenza del prestito; - vendite anticipate; - pegni riscattati e non ritirati entro 45 giorni di calendario dal giorno del riscatto.
Commissioni d'asta	Somma dovuta dal titolare della polizza di pegno a seguito della vendita in asta del bene oggetto della polizza sottoscritta. Commissione applicabile solo nel caso in cui vi sia un sovrapprezzo derivante dalla differenza tra quanto dovuto alla Società dal titolare della polizza di pegno e quanto corrisposto alla Società dall'acquirente del bene in fase d'asta.
Interessi di mora	Interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento.
Pegno	Garanzia a favore della Società costituita su beni mobili del Cliente consegnati alla Società
Polizza	Documento rilasciato dalla Società all'atto della concessione del prestito.
Portatore	Soggetto che detiene il possesso della polizza all'atto del riscatto della cosa costituita in pegno.
Prestatario	Colui che costituisce in pegno il bene per ottenere il finanziamento.
Riscatto	Consiste nel ritiro della cosa costituita in pegno a fronte della presentazione della polizza e del pagamento di quanto dovuto alla Società.
Stima	Valutazione del valore commerciale del bene effettuata dal perito della Società.
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso effettivo globale medio TAEG	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso nominale annuo, le spese di custodia e le spese di assicurazione incendio.
TEGM	Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge.